

## RELAZIONE TECNICA

### Titolo I

#### Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19

##### ART. 1

###### *(Misure di sostegno per le attività chiuse)*

Il **comma 1** incrementa di **20** milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221.

I **commi 2 e 3** prevedono la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di gennaio delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti per i quali è prevista a legislazione vigente la chiusura dell'attività (articolo 6 del DL 221/2021). Dai dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili risulta per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

La sospensione non determina effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che la disposizione prevede la ripresa dei medesimi versamenti nella stessa annualità.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

##### ART. 2

###### *(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)*

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del MISE, il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di **200** milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati.

Il **comma 2** dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì, avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Il **comma 3** subordina l'operatività della misura al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di stato.

Il **comma 4** disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale.

Il **comma 5** fissa l'ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019. In particolare:

- a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di

euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 6**, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 7** dispone che, nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti, il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato a ridurre i contributi in modo proporzionale.

Il **comma 8** prevede che tali risorse siano accreditate al Ministero dello sviluppo economico, il quale può avvalersi, per le finalità del presente articolo, di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 1,5 per cento delle risorse stesse.

Il **comma 9** quantifica gli oneri dell'articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla corrispondente copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

### **ART. 3**

#### ***(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)***

Il **comma 1** estende per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'annualità 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le Regioni e le Province autonome, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 2**, alla lettera a), nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante contributi per l'anno 2021 ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), ne amplia la relativa platea, rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Si prevede che, per il resto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021. La lettera b) del presente comma si limita ad adeguare ed aggiornare gli oneri economici derivanti dal richiamato articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il **comma 3** estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui al richiamato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e s.m.i., relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72). Conseguentemente le risorse originariamente stanziare per l'anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

#### **ART. 4**

##### **(Fondo Unico Nazionale Turismo)**

La norma al **comma 1** stabilisce che il fondo (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Al **comma 2** la norma proroga la concessione dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 7 del DL 104/2020, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 nei settori turismo e stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6 del DL 104/2020 del medesimo decreto ovvero di riconoscono ulteriori 6 mesi di sgravio contributivo.

Dagli archivi INPS si evince che sono 12.580 i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 7 del DL 104/2020 nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo agosto-dicembre 2020 contro le 307.300 assunzioni nello stesso periodo del 2019. Il drastico calo del 2020 rispetto al 2019, nonostante l'esonero contributivo concesso, è la conseguenza sia del periodo di lock down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che ha comportato nel 2020 un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica anche nel periodo estivo e di ferie.

Per quanto il periodo gennaio-marzo si riporta una serie storica dei dati circa le assunzioni nei settori in esame rilevati dagli archivi INPS:

#### **N° assunzioni settore turistico e termale gennaio-marzo 2019-2021**

	2019		2020		2021	
	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)	N°	retribuzione media (euro)
Stagionali	53.411	935	30.195	896	13.935	1.046
Tempo determinato	131.981	769	104.717	748	39.249	795

Nel 2021, nonostante si sia assistito ad una graduale ripresa delle attività economiche, dovuta ad un allentamento delle misure restrittive conseguente alla massiccia campagna di vaccinazione, che ha permesso un maggiore propensione delle persone ai viaggi e alla ripresa delle attività turistico/ricreative, non si è tornati al livello delle numerosità del 2019 né ai livelli dei primi mesi del 2020.

Il calo delle assunzioni in tali settori registrato nel 2021 rispetto al 2019 è stato circa del 70%.

Le ultime notizie riguardanti la diffusione dei contagi dovuta alle varianti del virus Covid-19, con cambi di colore in alcune Regioni del Paese, hanno comportato una riduzione degli spostamenti e un impatto sul settore turistico e termale. Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri.

Pertanto, in via prudenziale, si è predisposta la presente relazione tecnica sulle stesse numerosità registrate nel 2021. Si è ipotizzata inoltre la trasformazione del 30% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Le retribuzioni sono state rivalutate per gli anni successivi al 2019 sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 22%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

**( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)**

**Importi in milioni di euro**

Anno	Onere di sgravio al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere al netto degli effetti fiscali
2022	-60,7	0	-60,7
2023		23,7	23,7
2024		-9,8	-9,8

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

**ART. 5**

**(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)**

La disposizione prevede di prorogare la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda per le imprese del settore turistico.

In particolare, la disposizione prevede l'estensione per i mesi da gennaio a marzo 2022, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire del credito d'imposta sul canone di locazione di immobili a uso non abitativo e sull'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda. La misura è a favore delle strutture alberghiere, agrituristiche e delle agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d'imposta 2019), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 128,1 milioni di euro nel 2022.

Credito di imposta	
Canoni di locazione	110,4
Affitto d'azienda	17,7
Totale	128,1

In milioni di euro

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

**ART. 6**

**(Buoni per servizi termali)**

La norma consente agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

- emessi in costanza dello stato di emergenza in atto e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 - entro il 31 marzo 2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. La misura non determina ulteriori o maggiori oneri in quanto le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2022.

#### **ART. 7**

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

La presente disposizione prevede l'esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell'allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.

La relazione tecnica è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell'ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell'allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L'aliquota media del contributo addizionale oggetto dell'esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

L'onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.

**Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall'esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022**

(Importi in milioni di euro)

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Settori	(Aziende fino a 15 dipendenti)				(Aziende oltre 15 dipendenti)				Minori entrate contributive complessive al lordo effetti fiscali
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio ore integrate	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	
<b>Turismo</b>	<b>36.700</b>	<b>13</b>	<b>110,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>43.800</b>	<b>13</b>	<b>108,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,7</b>
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)	25.000	13	109,0	-3,8	35.200	13	109,0	-12,1	-15,9
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)	11.700	13	113,0	-1,9	8.600	13	108,0	-2,9	-4,8
<b>Ristorazione</b>	<b>228.200</b>	<b>13</b>	<b>85,4</b>	<b>-27,3</b>	<b>119.900</b>	<b>13</b>	<b>73,4</b>	<b>-27,8</b>	<b>-55,1</b>
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)	100	13	86,7	0,0	300	13	107,0	-0,1	-0,1
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)	700	13	106,6	-0,1	700	13	113,0	-0,3	-0,4
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)	1.700	13	89,6	-0,2	26.700	13	49,0	-4,1	-4,3
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)	81.300	13	84,0	-9,6	24.500	13	80,0	-6,2	-15,8
- Ristorazione con somministrazione (56.10.1)	144.400	13	86,0	-17,4	67.700	13	80,0	-17,1	-34,5
<b>Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)</b>	<b>300</b>	<b>13</b>	<b>101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600</b>	<b>13</b>	<b>96,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)</b>	<b>300</b>	<b>13</b>	<b>116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200</b>	<b>13</b>	<b>104,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
<b>Attività ricreative</b>	<b>4.400</b>	<b>13</b>	<b>95,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>3.700</b>	<b>13</b>	<b>82,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,4</b>
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)	900	13	84,0	-0,1	1.400	13	76,0	-0,3	-0,4
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)	1.600	13	110,0	-0,2	800	13	125,0	-0,3	-0,5
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)	1.900	13	88,0	-0,2	1.500	13	65,0	-0,3	-0,5
<b>Altre attività</b>	<b>6.080</b>	<b>13</b>	<b>103,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>18.920</b>	<b>13</b>	<b>94,4</b>	<b>-5,6</b>	<b>-6,5</b>
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)	700	13	94,0	-0,1	4.400	13	77,0	-1,1	-1,2
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)	100	13	94,0	0,0	100	13	94,0	0,0	0,0
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di trasporto urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)	20	13	74,0	0,0	480	13	89,0	-0,1	-0,1
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)	1.060	13	88,0	-0,1	1.740	13	70,0	-0,4	-0,5
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)	600	13	82,0	-0,1	2.200	13	69,0	-0,5	-0,6
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice ateco 52.22.09)	400	13	113,0	-0,1	2.000	13	110,0	-0,7	-0,8
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ateco 52.23.00)	1.000	13	116,0	-0,2	6.900	13	110,0	-2,4	-2,6
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ateco 59.13.00)	200	13	113,0	0,0	100	13	130,0	0,0	0,0
- Attività di proiezione cinematografica (codice ateco 59.14.00)	1.800	13	113,0	-0,3	900	13	130,0	-0,4	-0,7
- Organizzazione di feste e cerimonie (codice ateco 96.09.05)	200	13	99,0	0,0	100	13	116,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>275.980</b>	<b>13</b>	<b>89,3</b>	<b>-34,4</b>	<b>188.120</b>	<b>13</b>	<b>84,2</b>	<b>-49,9</b>	<b>-84,3</b>

Nella tabella seguente si riportano gli effetti fiscali connessi alle minori entrate contributive derivanti dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, stimati ipotizzando un'aliquota media fiscale del 22%.

**Riepilogo onere 2022 derivante dagli esoneri del contributo addizionale CIG**

(Importi in milioni di euro)

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Anno	Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Totale al netto effetti fiscali
	Aziende fino a 15 dipendenti	Aziende oltre 15 dipendenti	Totale al lordo effetti fiscali		
2022	-34,4	-49,9	<b>-84,3</b>	0	<b>-84,3</b>
2023				31,5	<b>31,5</b>
2024				-13,0	<b>-13,0</b>
2025				0,0	<b>0</b>
2026				0,0	<b>0</b>

Il **comma 2** dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32.

**ART. 8**

*(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)*

Il **comma 1** rfinanzia, nell'anno 2022, per 50 milioni il fondo di parte corrente e per 25 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Il **comma 2** rfinanzia per 30 milioni nell'anno 2022 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3 del medesimo art. 183.

Il **comma 3** proroga al 30 giugno 2022 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale previsto dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

La valutazione degli effetti di natura finanziaria si basa sui dati che il Ministero dell'Interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell'anno 2021. Sulla base dei predetti dati, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si stimano minori entrate a titolo di canone patrimoniale in 3,5 milioni di euro.

Di conseguenza, il **comma 4** incrementa di una somma pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

**ART. 9**

*(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è diretta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Per quanto concerne il **comma 2**, la disposizione ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all'interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ossequio alle previsioni contenute nei provvedimenti anche di recente emanazione che sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. A tal fine la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022.

Il **comma 3** prevede che le risorse già stanziare nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinato alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Il **comma 4** incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 5** quantifica gli oneri in 60 milioni di euro per l'anno 2022 e dispone che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 32.

#### **ART. 10**

##### **(Piano transizione 4.0)**

La disposizione prevede la possibilità di innalzare il limite dell'investimento per poter fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione in esame per il triennio 2023-2025, nella misura del 20% dell'investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

In particolare, l'intervento è volto ad innalzare il limite degli investimenti agevolabili da 20 a 50 milioni di euro. A questo importo si applicherebbe la medesima percentuale del credito d'imposta - pari al 5% - prevista dalla norma vigente.



Al fine di individuare l'ammontare degli investimenti interessati dalla modifica oltre i 20 milioni di euro, è stato estratto il dato riportato nelle dichiarazioni per il 2018, ultimo anno in cui era possibile stimare gli investimenti oltre la suddetta soglia, rilevando un importo complessivo di circa 830 milioni di euro.

Applicando la medesima metodologia adottata per le stime effettuate in sede di legge di Bilancio 2022 all'intero importo rilevato, l'estensione al triennio 2023-25 dell'aliquota del 5% anche agli investimenti in esame tra i 20 e i 50 milioni di euro determina i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Credito IPER	-11,1	-25,0	-38,8	-30,5	-16,6	-2,8	0

in milioni di euro

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

## **Titolo II** **Regioni ed enti territoriali**

### **ART. 11**

#### ***(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)***

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19.

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

### **ART. 12**

#### ***(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)***

La disposizione incrementa di **100** milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 32.

### **ART. 13**

#### ***(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)***

Il **comma 1** vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022. In analogia, sono vincolate per le medesime finalità nell'anno 2022 le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel 2020 e nel 2021.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 6 non comportano oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 2** modifica l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per confermare l'obbligo per le regioni e le province autonome di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021.

Il **comma 3** prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

Il **comma 4** prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 di cui al comma 3, ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024,

Il **comma 5** proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per effettuare la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, a seguito del quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane.

Il **comma 6** estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

### **Titolo III**

#### **Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica**

##### **ART. 14 e ART. 15**

*(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)*

L'**articolo 14, al comma 1** prevede che, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. Il **comma 2** prevede che alla copertura dell'onere recato dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022. L'importo di 1.200 milioni di euro corrisponde al gettito atteso dall'applicazione, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com. Con detto importo è pertanto possibile disporre l'annullamento delle suddette aliquote.

Il **comma 3** del medesimo articolo introduce una clausola di salvaguardia che prevede che qualora i versamenti complessivi da parte del GSE siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, all'eventuale scostamento si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. La norma prevede, altresì, che i menzionati proventi, giacenti sul conto di Tesoreria dello Stato, non siano versati al capitolo di entrata del bilancio dello Stato finché CSEA non abbia conseguito l'importo spettante ai sensi del comma 2.

L'**articolo 15** riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% del costo per kWh rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il riconoscimento del

beneficio in questione avviene sotto forma di credito di imposta, di importo pari ad una percentuale del 20% dei costi sostenuti per l'energia, formula che consente di parametrarlo al danno effettivo, indipendentemente dall'aumento o meno del fatturato nel periodo di riferimento. Al fine di selezionare i soggetti che hanno ricevuto un effettivo danno dalla particolare contingenza dei prezzi è stato previsto un primo requisito di accesso alla misura costituito dall'essere le imprese in questione ricomprese fra quelle di cui decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e pertanto energivore sulla base di parametri ivi individuati ed un secondo requisito di accesso alla misura costituito da un differenziale di almeno il 30% del costo unitario di energia sostenuto, nell'ultimo trimestre del 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019, parametro che consente di circoscrivere l'agevolazione ai soggetti che hanno subito un danno effettivo. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per la componente energia elettrica (parte variabile) nel I trimestre 2022 di circa 2,7 miliardi di euro, in aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 0,8 miliardi di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che si stima, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (2,7 miliardi di euro = 13,5 milioni di MWh\*200 euro/MWh). Tale stima assume come criterio prudenziale che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscano un aumento della suddetta componente superiore al 30% e che acquistino energia nel primo trimestre a prezzi allineati al prezzo spot; in effetti, in limitati casi potrebbero essere state assunte coperture tali da rendere l'aumento inferiore a tale soglia o, anche se superiore, a ridurre il prezzo effettivo e di conseguenza la base imponibile: ma è ragionevole supporre che tali casi siano in numero e entità limitata, dato l'ampiezza delle variazioni registrate sul mercato all'ingrosso.

Pertanto, moltiplicando la predetta spesa di 2,7 miliardi di euro per la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%), si stimano effetti negativi di gettito, nel 2022, pari a 540 milioni di euro.

Ciò premesso, il **comma 3, lettera a)** del medesimo articolo prevede che a una quota degli oneri dallo stesso, per un importo pari a 405 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Le **lettere b) e c) del comma 3** prevedono la copertura dell'importo differenziale rispetto all'onere complessivo, rispettivamente mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nell'anno 2022, dalla soppressione delle agevolazioni (cd. S.A.D.) indicate nel comma 1 dell'articolo 18 del presente procedimento, valutate per il predetto esercizio in 24,11 milioni di euro e per il restante importo di 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 30.

Il **comma 4** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Con riferimento alle coperture con i proventi delle aste del CO2 degli articoli in esame, per un ammontare complessivo pari a 1.605 milioni di euro, si rappresenta che sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO2 per l'anno 2022, anche nell'ipotesi più cautelativa, in relazione a quanto segue.

La previsione di gettito 2022 è basata sulle stime dei quantitativi di quote che verranno messi all'asta e dei prezzi di aggiudicazione.

- circa i quantitativi, allo stato attuale, sono stati già stabiliti i quantitativi relativi al periodo gennaio-agosto 2022 (25,7 MLN di quote) mentre quelli relativi all'ultimo quadrimestre verranno definiti a livello europeo entro il prossimo mese di maggio, tenendo conto dell'intervento della "Market Stability Reserve" (MSR) che "drena" quote dai potenziali quantitativi da mettere all'asta a fronte di eccessiva liquidità sul mercato. Sulla base quanto già stabilito, considerato l'impatto del MSR, ci si può attendere un'ulteriore riduzione rispetto al 2021 e prendere a riferimento circa 42 MLN di quote;

- i prezzi della CO2, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l'anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). Alcuni elementi possono giustificare la prospettiva di

quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto “Fit for 55”; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l’operatività della MSR che regola la liquidità sul mercato.

Ciò premesso, tenuto conto dell’elevata volatilità registrata dai prezzi, la tavola sottostante riporta una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).

Pur con i margini di incertezza sull’evoluzione del mercato, la stima basata sui valori dei futures appare affidabile e ispirata a criteri prudenziali.

### Stima proventi Aste CO2 anno 2022

HP prezzo	Prezzo (eur /tCO2)	Quantità all'asta* (MLN di quote)	Totale Gettito (MLN eur)
Media 4 trim.2021	69	42	2.885
<b>Attuale/Futures</b>	<b>80</b>	<b>42</b>	<b>3.360</b>
Picco storico	89	42	3.734
* Indicativa, soggetta ad aggiustamento nell'ultimo trimestre dell'anno			

Il **comma 3 dell’articolo 14** prevede che a tutela della previsione di gettito sia destinata la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativa all’anno 2021 non già utilizzata a copertura degli oneri previsti da precedenti provvedimenti normativi pari a circa 905 milioni di euro.

### ART. 16

#### *(Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

Gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno.

Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, che sta avvenendo – sulla base dell’andamento del mercato – a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo. In figura 1, è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “Secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato *spot*.

La forte variabilità del prezzo del mercato *spot*, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un *extra* margine per i produttori, ma potendo operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.




Figura 1: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con 2° Conto energia nel corso del 2021

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento de ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo "equo" ante-crisi, con un meccanismo "a due vie".

L'intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Il funzionamento del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2.




Figura 2: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con Conto energia nel corso del 2021 con applicazione del meccanismo a 2 vie

La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della sua entrata in vigore, a condizioni non collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e a un prezzo medio, comunque, non superiore del 10% rispetto al valore di riferimento scelto.


Infine, si rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l'ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

Per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, si fa riferimento al prezzo medio registrato nei primi 6 anni di esercizio dell'impianto, tempo

tipico per il ritorno dell'investimento, ovvero al periodo 2010-2020, anni dunque ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell'energia sulla base dei quali sono state adottate le decisioni di investimento degli impianti e che consentono agli stessi l'esercizio e una equa remunerazione.

Come è apprezzabile dalla figura 3, il valore medio su tale periodo con prezzi rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istat, è pari a circa 61 €/MWh.

Figura 3: andamento prezzo unico nazionale dal 2010 al 2020 e valor medio attualizzato sul periodo



Come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell'anno 2022, ci si è basati su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 €/MWh sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.

Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di 19 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,5 MLDE per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4.

Si rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo indicato al comma 5 e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

#### ART. 17

##### *(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)*

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 1)** – che, peraltro, non implicano un aumento del numero complessivo dei componenti le Commissioni Tecnica di verifica dell'impatto ambientale e PNRR-PNIEC – non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei commissari trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b)** – aventi carattere ordinamentale – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 18

##### *(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

Con il **comma 1** si sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), che prevede una aliquota ridotta al 30% di quella ordinaria. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

Tale disposizione determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Dal 2025</b>
Accisa	23,65	25,80	25,80	25,80
IIDD	0,00	-7,24	-4,80	-4,52
IRAP	0,00	-1,75	-1,11	-1,03
<b>Totale</b>	<b>23,65</b>	<b>16,81</b>	<b>19,89</b>	<b>20,25</b>

*In milioni di euro*

Inoltre, si sopprime l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga", con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Tale proposta determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Dal 2024</b>
Accisa	0,46	0,50	0,50
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,14	-0,09
IRAP	0,00	-0,03	-0,02
<b>Totale</b>	<b>0,46</b>	<b>0,33</b>	<b>0,39</b>

*In milioni di euro*

Il **comma 2** prevede la soppressione della riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment di cui al comma 2-ter dell'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall'art. 1, comma 367, capoverso 2 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione non produce effetti finanziari atteso che tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla predetta norma.

Il **comma 3** esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione che le risorse del Fondo rotativo in questione saranno destinate al finanziamento delle finalità previste dalla normativa vigente, ad eccezione del finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, carbone e gas naturale.

## **Titolo IV**

### **Altre misure urgenti**

#### **ART. 19**

##### ***(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)***

**Commi 1- 3.** L'articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.

Per garantire una efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la norma prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 gennaio 2022) i suddetti dispositivi.

Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.

Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.

Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento, nell'anno 2022, di 45,22 milioni di euro del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021.

La dotazione finanziaria è da considerarsi adeguata sulla scorta dei seguenti elementi:

*Calcolo fabbisogno per acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza*

*Dati:*

Totale alunni (scuola secondaria I e II grado - statale e paritarie): 4.309.838

Totale personale docente (statale): 775.867

Totale personale ATA (statale): 204.526

*Previsione:*

Alunni coinvolti in percentuale: 35%

Personale docente coinvolto in percentuale: 25%

Personale ATA coinvolto in percentuale: 10%

Costo unitario della mascherina FFP2: 0,75 euro

Numero di giorni di servizio: 35

*Stima*

Costo complessivo massimo: 45.225.144,56 €

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

I **commi 4 e 5** hanno natura meramente ordinamentale, poiché le proroghe ivi previste non determinano la corresponsione della relativa borsa. La possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse tale ulteriore proroga è finanziariamente sostenuta dalla circostanza che in occasione della precedente proroga di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021 il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato incrementato di 61,6 milioni di euro e, ad oggi, tali risorse – per quanto non vi sia stata ancora una contabilizzazione completa - non risultano del tutto impiegate. La disposizione fa, in ogni caso, salva anche l'ipotesi che le università riescano a finanziare la proroga delle borse con le risorse che, molto spesso, confluiscono sui progetti di ricerca cui accedono taluni percorsi di dottorato in forza di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

La disposizione di cui al **comma 6** precisa alla lettera a) che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vadano in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell'assegno unico.

Analogamente alla lettera b) viene precisato che in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

Le suddette precisazioni appaiono necessarie a seguito delle recenti modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, collegate all'introduzione dell'assegno unico. In particolare, l'intervento è volto a completare la nuova disciplina delle detrazioni per figli a carico e quindi a consolidare gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di Bilancio.

Pertanto, alle modifiche in esame non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di misure di coordinamento normativo.

#### **ART. 20**

***(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)***



La disposizione di cui al **comma 1** è diretta a comprendere la vaccinazione anti Sars-CoV2 fra quelle per le quali è riconosciuto il diritto all'indennizzo in caso di conseguenti lesioni o infermità permanenti o decesso. Tenuto conto del fatto che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione di tale vaccinazione, la disposizione cautelativamente valuta un onere di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e stabilisce al contempo un monitoraggio annuale, da disciplinarsi con apposito decreto interministeriale, allo scopo di disporre dati di riferimento. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché ai trasferimenti alle regioni per i pagamenti di competenza di queste ultime, sulla base di comunicazioni annuali del fabbisogno finanziario da soddisfare, tenuto conto del fatto che al momento le competenze in tale ambito risultano in parte trasferite alle regioni e alle province autonome e in parte tuttora in capo allo Stato. Con uno o più decreti interministeriali si definiscono anche le modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione delle risorse alle Regioni a seguito dell'attività di monitoraggio.

La disposizione di cui al **comma 2** è volta ad autorizzare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Ministero della difesa, di un contingente massimo di 15 unità di personale civile non dirigenziale con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, appartenente all'Area III, con posizione economica F1.

Agli oneri derivanti da tali assunzioni, per una spesa massima di euro 611.360,55 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, in particolare, del budget assunzionale 2018 (cessati 2017), già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l'importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l'esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1 (cosiddetto costo unitario complessivo datoriale lordo), che si riporta di seguito.

Ministero della Difesa - Area III F1	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riflessi			Totale Pro Capite (TRATTAMENTO FONDAMENTALE) - LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - Lordo Stato - (Media pro capite)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale	Pensione	Buonuscita	Irap					
	22.291,78	1.857,65	2.772,72	<b>26.922,15</b>	6.515,16	1.529,18	2.288,38					

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede ai sensi della disposizione finanziaria.

**Commi 4 e 5.** Gli oneri finanziari, pari a € **8.000.000 per l'anno 2022**, necessari ad assicurare il potenziamento, l'adeguamento e il funzionamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio in termini di ulteriori strutture, materiali, presidi e assetti e macchinari, sono coperti ai sensi dell'articolo 32.

In particolare, gli oneri discendono dalle seguenti esigenze.

**(A) ESIGENZE DELLA SANITA' MILITARE CONNESSE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI, MACCHINARI E ARREDI TECNICI**

N.	ESIGENZA	SPESA
1	Acquisizione di apparecchiatura per indagini diagnostiche - Apparato per risonanza magnetica	€ 1.000.000,00
2	Ventilatore polmonare	€ 300.000,00
3	Monitor	€ 150.000,00
4	Letto Elettrico	€ 80.000,00
5	Caschi CPAP	€ 1.500,00

6	Apparecchio per ossigenoterapia	€ 45.000,00
7	Pompe a siringa	€ 4.500,00
8	Pompa volumetrica	€ 4.500,00
9	Umidificare attivo	€ 20.000,00
10	Travi testa letto	€ 70.000,00
11	Sistema di aspirazione bronchiale	€ 1.500,00
12	Generatore flusso CPAP	€ 15.000,00
13	Ecografo	€ 60.000,00
14	Elettrocardiografo	€ 15.000,00
15	Frigo farmaci termolabili	€ 3.000,00
16	Centrale di monitoraggio	€ 30.000,00
17	Opere civili, impiantistica, approvvigionamento di attrezzature e macchinari di laboratorio per le esigenze della Rete dei 15 laboratori della Difesa DIMOS MILNET	€ 600.000
18	Acquisizione di n. 2 assetti ROLE 1, completi di relative spare parts.	€ 2.500.000,00
<b>TOTALE (A)</b>		<b>€ 4.900.000,00</b>

**(B) RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DI N. 9 LABORATORI SCIENTIFICI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA DEI QUALI 6 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 2 (BLS2) E 3 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 3 (BLS3)**

**(B1) ESIGENZA SPESA**

**n. 6 BLS2**

- Opere civili	€ 270.000,00
- Impianti climatizzazione	€ 90.000,00
- Gruppo continuità	€ 480.000,00
- Sistemi sicurezza	€ 120.000,00
- Arredi tecnici	€ 120.000,00

**Totale (B 1) € 1.080.000,00**

**(B2) ESIGENZA SPESA**

**n. 3 BLS3**

- Opere civili	€ 180.000,00
- Impianti climatizzazione e sistemi di filtro ressurizzazione e trattamento dell'aria	€ 270.000,00
- Gruppo continuità	€ 300.000,00
- Sistemi sicurezza e telesorveglianza	€ 60.000,00
- Arredi tecnici	€ 60.000,00
- Sistemi di decontaminazione per il personale	€ 50.000,00

**Totale (B 2) € 920.000,00**

**(C) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E MACCHINARI DI LABORATORIO**

**ESIGENZA SPESA**

n. 2 incubatori a CO2	€ 20.000,00
n. 4 autoclavi passanti	€ 120.000,00
n. 3 autoclavi	€ 15.000,00
n. 6 cappe a flusso laminare BLS2	€ 48.000,00
n. 10 centrifughe da banco	€ 40.000,00
n. 10 frigoriferi da laboratorio	€ 70.000,00

n. 8 ultracongelatori da laboratorio	€ 120.000,00
n. 10 termociclatori	€ 60.000,00
n. 2 microscopio rovesciato	€ 7.000,00
<b>Totale (C)</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**(D) AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA BIOINFORMATICA COMPRESI ELEMENTI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVE INFRASTRUTTURE**

<b>ESIGENZA</b>	<b>SPESA</b>
- n. 6 workstation ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica comprensivo di monitor UHD e UPS	€ 31.000,00
- n. 40 PC desktop per allestimento postazioni di lavoro per il funzionamento della rete dati e informazioni comprensivo di monitor e UPS	€ 100.000,00
- n. 12 PC laptop ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica	€ 42.000,00
- n.1 Server e storage con sistemi raid per applicazioni di bioinformatica comprensivo di UPS	€ 200.000,00
- n.1 Allestimento rete interna per analisi e scambio dati, comprensivo di materiali e posa in opera (A CORPO)	€ 110.000,00
- n. 10 pacchetti Software per analisi bioinformatica e gestione rete bioinformatica	€ 100.000,00
- n. 2 Stampante laser a colori vari formati ad altissima risoluzione	€ 17.000,00
<b>Totale (D)</b>	<b>€ 600.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B1+B2+C+D)</b>	<b>€ 8.000.000</b>

**ART. 21**

**(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)**

La modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 disposta dal **comma 1** è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati a seguito della "Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia". In particolare, si fa riferimento alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" riguardante il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. In particolare, nella decisione sono riportati gli elementi abilitanti al raggiungimento delle milestone individuate e così descritte:

1. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.
2. Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

In particolare, il piano prevede: - l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.

Le risorse economiche complessive per la realizzazione del sub-intervento 1 sopra indicato sono state individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto 23 novembre 2021. In particolare, la Tabella A allegata a quest'ultimo decreto prevede, per il Sub-Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) uno stanziamento complessivo pari a 810.389.999,93 euro. Di questi, per la realizzazione del punto 1, individuato nella proposta normativa alla lettera p) e denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), sono stati previsti 200.000.000 euro.

Il nuovo comma 15-terdecies dell'articolo 12 del d.l. n. 179 del 2012 prevede che l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-quater e al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013 non coerenti con il nuovo impianto. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** novella l'articolo 51 del decreto legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che AGENAS possa avvalersi di SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all'affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

#### **ART. 22**

##### ***(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)***

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 1** prevede per le imprese di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL n. 103/2021 la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'INPS.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 26 settimane fino al 31 marzo 2022.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

<b>Importo medio mensile CIGS (euro)</b>	<b>2022</b>
- Prestazione	1.031,00
- Copertura figurativa	750,50
<b>TOTALE</b>	<b>1.781,50</b>

L'onere derivante dalla norma in esame, quantificato dal **comma 2** in 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 e coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sintetizzato nella tabella seguente:

##### **Onere derivante dalla proroga di 26 settimane di CIG concessa ai sensi dell'art 3 del DL 103/2021**

(importi in milioni di euro)

( + *effetti positivi per la finanza pubblica*; - *effetti negativi per la finanza pubblica* )

<b>CIGO</b>	<b>2022</b>
- Prestazione	-24,7
- Copertura figurativa	-18,0

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni - il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 4** dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 5** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 32.

#### **ART. 23**

##### ***(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)***

La disposizione attua le seguenti modificazioni al d. lgs. n. 148 del 2015:

- a) all'articolo 5, comma 1 bis, abroga il riferimento a una disposizione non più vigente;
- b) all'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
- c) all'articolo 8, comma 2, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
- d) all'articolo 14, comma 2, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
- e) all'articolo 16, comma 1, consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
- f) l'abrogazione dell'art. 22-ter comma 5, ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 della legge n. 234 del 2021;
- g) all'articolo 24, comma 3, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
- h) all'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- i) all'articolo 29, comma 3-bis, nell'eliminare la parola "ordinarie", rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all'assegno di integrazione salariale;
- l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, prevede che l'importo dell'assegno di integrazione salariale sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis;
- m) all'articolo 36, comma 2, elimina meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all'articolo 29 e sopprimendo la parola "istitutive" in quanto non riferibile al FIS;

n) all'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 24**

##### ***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)***

La disposizione di cui al **comma 1**, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

Ai fini dell'assegnazione, **il comma 2** della norma prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Regioni, Province autonome nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziata per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

**Il comma 3** prevede che gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

**Il comma 4** prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.

La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n.104 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l'incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo art. 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall'art. 200, comma 1 del citato decreto-legge n. 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato disposto un ulteriore finanziamento del Fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il **comma 5** quantifica gli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 in 80 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura alla disposizione finanziaria.

I **commi 6 e 7** prevedono misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus che si rendono necessarie in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemiologica da Covid 19. Tale disposizione è finalizzata a mitigare gli ulteriori effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, attraverso lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità:

- a) 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinate a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e per un importo massimo non superiore al 40% per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto (comma 6);
- b) 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 7).

Al riguardo si precisa che per l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6 si procede all'istituzione di apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per l'attuazione della misura compensativa di cui al comma 7 si procede attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 85, 1 comma, lettera b), di cui al citato decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104

Al **comma 8** si prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette risorse siano individuate nel dettaglio con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Il **comma 9** dispone che l'efficacia dei decreti di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 10** quantifica gli oneri derivanti dai commi 6 e 7 in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 32.

## **ART. 25**

### ***(Misure urgenti per il settore ferroviario)***

La disposizione mira, al **comma 1**, a rinnovare per il periodo 1° gennaio- 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.

Dal punto di vista finanziario la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034.

Difatti, dai dati acquisiti dal gestore della rete, risulta che la riduzione del 100% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell'ART per i servizi ferroviari a mercato, passeggeri e merci, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, stimabile in 41 milioni di euro su base mensile nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.

Di seguito si riporta il dettaglio a consuntivo dell'ultimo trimestre dell'anno 2021.

Consuntivo	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media
	100%	100%	100%	
<b>LP</b>	33.405.891	32.186.748	34.545.138	33.379.259
<b>MERCI</b>	7.554.777	7.177.590	6.427.832	7.053.400
<b>Totale</b>	<b>40.960.668</b>	<b>39.364.338</b>	<b>40.972.970</b>	<b>40.432.659</b>

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo di 130 milioni nel periodo 2022 – 2034, si evidenzia che si è tenuto conto, in via prudenziale, dei dati a consuntivo relativi al quarto trimestre del 2021 (che si attestano a circa 41 milioni mensili) e della circostanza che detti contributi vengono corrisposti in un arco temporale di dodici anni.

Il **comma 2** prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziato al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo 1° gennaio 2022- 31 marzo 2022. Al contempo, si individua nel 31 maggio 2022 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria dell'onere pari a 10 milioni di euro ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità; infatti, l'articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 214 *“Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020.”*

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 214, l'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 3 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nella seguente Tabella è indicato l'importo dello stanziamento iniziale, con evidenziazione dell'entità del contributo autorizzato dalla Commissione europea in relazione al periodo 8 marzo 2020 – 30 giugno 2020 e dell'entità del contributo massimo riconoscibile alle imprese ferroviarie in relazione al periodo 1° luglio 2020



– 31 dicembre 2020, determinato sulla base delle richieste formulate da dette imprese formulate e dei criteri utilizzati dalla Commissione europea ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa al primo periodo:

<b>Stanziamento iniziale</b>	<b>1.190.000.000,00</b>
<b>Somme in economia anni 2020 e 2021*</b>	<b>46.205.492,24</b>
<b>Residuo disponibile</b>	<b>1.143.794.507,76</b>
1° periodo passeggeri (importo autorizzato dalla Commissione)	511.000.000,00
2° periodo passeggeri (stima prudenziale - riconoscimento 100% - utilizzando i medesimi criteri di calcolo avallati dalla Commissione riferiti al 1° periodo)	374.500.000,00
1° periodo merci	55.126.737,53
2° periodo merci	2.894.616,74
<b>Somme residue</b>	<b>200.273.153,49</b>

\* somme non impegnate relativamente agli anni 2020 e 2021

#### **ART. 26**

##### ***(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)***

La disposizione istituisce nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due Fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” (di seguito, il “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito, il “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovverosia quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori etc.). Tale fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

Il Fondo di parte corrente è invece destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del reale danno economico patito.

La presente disposizione produce oneri a carico della finanza pubblica pari a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2022 ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 32.

#### **ART. 27**

##### ***(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)***

Le modifiche apportate dal **comma 1** non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri derivanti da dette modifiche – a valere sulle risorse proprie degli enti destinatari della disciplina (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento in cui daranno concreta attuazione alle misure interessate dall’intervento normativo.

Il **comma 2** è finalizzato ad attuare un mero coordinamento formale tra due disposizioni identiche ed elimina la sovrapposizione tra le medesime disposizioni abrogando quella che non è ancora entrata in vigore, pertanto, l’abrogazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

#### **ART. 28**

##### ***(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)***

La disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (*ex* articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

2. in caso di cessione del credito (*ex* articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 29**

##### ***(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)***

L’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia nonché da un’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L’elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR. Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo di cui al **comma 1, lett. b)**, riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell’opera per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di cui al comma 1, a prescindere dal valore dell’appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

I **commi da 2 a 6**, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di dare copertura agli oneri potenzialmente derivanti dall’applicazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 1, lett b), il **comma 7** stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. Le previsioni del comma 7, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il medesimo scopo, ai sensi del **comma 8**, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b), del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 9**, le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ai sensi del **comma 10**, il sopramenzionato Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al **comma 11** viene previsto che, nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nonché nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le previsioni del comma 11, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 12 e 13** definiscono le modalità assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e introducono una modifica all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Atteso il loro carattere ordinamentale, gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **ART. 30**

#### ***(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)***

Il **primo comma** introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1/2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al Covid-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) numero 2, e c) numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33/2020 senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l'utilizzo dell'App C-19, di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

La disposizione comporta l'aggiornamento dell'App C-19 a cura del Ministero della Salute che opererà a invarianza di spesa.

Il **secondo comma** estende la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Si prevede che tale misura venga attuata nel limite di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 come integrato di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 dal presente articolo.

#### **ART. 32**

#### ***(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)***

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il quale attualmente prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma. La novella, che elimina il riferimento all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 concernente i commissari straordinari del Governo e conseguentemente alla connessa disciplina, riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica.

### **Titolo V**

#### **Disposizioni finali e finanziarie**

#### **ART. 32**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

Il **comma 1** quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, a cui si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-*bis* e 30-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

Il **comma 2**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e ove necessario a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione sarà effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.